Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 20 marzo 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 686-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 1656.

Approvazione della variante V al piano particolareggiato n. 4 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra piazza San Marco, largo Argentina e il ponte Quattro Capi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 3 luglio 1958, n. 794, ha chiesto l'approvazione della variante V al piano particolareggiato n. 4 di esecuzione della zona compresa fra piazza San Marco, largo Argentina e il ponte Quattro Capi, approvato con regi decreti 4 febbraio 1932, 5 dicembre 1935, 29 maggio 1939 e con decreto presidenziale 7 febbraio 1947;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto adottato dal Comune prevede:

1) il mantenimento di tutte le sistemazioni urbanistiche già previste dal piano particolareggiato n. 4 aggiornando naturalmente il piano con le sistemazioni già realizzate;

2) il vincolo a zona di rispetto per tutti gli isolati già indicati come zona bianca, nonchè per le porzioni da demolire e da ricostruire;

Considerato che le sistemazioni previste appaiono meritevoli di approvazione in quanto sono razionalmente studiate e tali da conferire un conveniente assetto urbanistico alla zona;

Considerato che la variante in questione ha lo scopo di tutelare le caratteristiche ambientali di quella importante parte del centro di Roma compresa tra piazza San Marco, largo Argentina ed il ponte Quattro Capi, attraverso una più rigorosa salvaguardia del centro storico, e tenendo conto, tra l'altro, di taluni aggiornamenti necessari in relazione alle sistemazioni edilizie già realizzate;

Considerato che è opportuno che tutti gli isolati, già indicati come « zona bianca », nonchè le porzioni da demolire e ricostruire siano vincolati a rispetto, al fine di poter, sia pure in linea generale, garantire la conservazione dello stato attuale, salvo, quelle modifiche che, caso per caso, potranno essere autorizzate nel quadro del più rigoroso rispetto ambientale e delle caratteristiche estetiche dei singoli edifici, con facoltà quindi di limitare la ricostruzione;

Considerato che la variante di cui trattasi apporta modificazioni al piano regolatore di massima del 1931;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 732 espresso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 16 settembre 1960 e del 17 marzo 1961;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante V al piano particolareggiato n. 4 di esecuzione della zona compresa tra piazza San Marco, largo Argentina e il ponte Quattro Capi, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, in una planimetria in scala 1:5000, in due planimetrie in scala 1:1000, in una relazione, e in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 80. — VILLA

LEGGE 30 gennaio 1962, n. 86.

Concessione alla Repubblica Somala di un contributo straordinario a pareggio del bilancio per l'anno 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordato alla Repubblica Somala un contributo straordinario di lire 1.700.000.000 a pareggio del proprio bilancio per l'anno 1960.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente l'aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 87.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. e di San Giovanni Evangelista in località Saline del comune di Noventa Vicentina (Vicenza).

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 31 ottobre 1960, integrato con contratto 3 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. e di San Giovanni Evangelista in località Saline del comune di Noventa Vicentina (Vicenza), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 88.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia di Santa Maria Assunta in località Marina del comune di Portogruaro (Venezia).

N. 88. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 20 aprile 1961, integrato con due dichiarazioni in data 10 agosto stesso anno, relativo alla erezione della Curazia di Santa Maria Assunta in località Marina del comune di Portogruaro (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962.

Conferimento di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1960, che determina il contingente di diplomi di benemerenza da conferirsi il 2 giugno 1961, in applicazione degli articoli 1 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra riferito;

Su proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 405, ai signori:

1. Anzillotti dott. Eugenio, direttore generale a riposo del Ministero del commercio con l'estero;
2. Boaga prof. Giovanni, già direttore generale del Ministero delle finanze (alla memoria);
3. Dal Negro gen. di div. Giovanni, già comandante in 2ª della Guardia di finanza;
4. Di Paolo prof. Giovanni, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere di Stato;
5. Giannini prof. Achille Donato, professore ordinario di Università;
6. Morelli dott. Italo, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti;
7. Norcen gen. di Corpo d'armata (R) Antonio, già comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
8. Pantoli dott. ing. Giulio, vice direttore generale dei Monopoli di Stato a riposo;
9. Piacentini dott. Mariano, presidente della Commissione centrale delle imposte;
10. Rumboldt dott. ing. Tito, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 405, ai signori:
1. Alinei dott. Mariano, direttore generale onorario del Ministero delle finanze;
2. Busatti Bruno, ispettore compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;
3. Caffarelli dott. Giustino, presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
4. Cappelli dott. Arnaldo, già direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (alla memoria);
5. Ciolli dott. Riccardo, direttore generale onorario del Ministero delle finanze;
6. Donadoni dott. Manlio, ispettore generale tecnico dei Monopoli di Stato a riposo;
7. Fasulo dott. ing. Antonino, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
8. Gennari dott. ing. Giulio, ispettore generale tecnico dei Monopoli di Stato a riposo;
9. Gerocarni dott. Rosario, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;
10. Guggino dott. Domenico, intendente di finanza di 1ª classe a riposo;
11. Incalza dott. Angelo, già intendente di finanza di 1ª classe, consigliere della Corte dei conti;
12. Lintas dott. Francesco, già ispettore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti;
13. Lo Castro dott. Agostino, intendente di finanza di 1ª classe a riposo;
14. Maritano dott. ing. Mario, capo servizio dei Monopoli di Stato a riposo;
15. Natale Beniamino, ispettore compartimentale delle Imposte dirette a riposo;
16. Piccinni dott. Vincenzo, direttore generale onorario del Ministero delle finanze;
17. Porzio Raffaele, ispettore compartimentale delle Imposte dirette a riposo;
18. Proni dott. prof. Giovanni, membro della Commissione censuaria centrale;
19. Quarenghi Vito, ispettore compartimentale delle Imposte dirette a riposo;
20. Rho dott. ing. Ugo, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
21. Roca dott. Cirò, direttore generale onorario del Ministero delle finanze;
22. Ronga dott. Michele, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;
23. Rosa dott. Tullio, ispettore generale amministrativo dei Monopoli di Stato a riposo;
24. Simoni gen. di brig. Gaetano, già comandante delle scuole della Guardia di finanza;
25. Spinelli dott. Pasquale, direttore generale onorario del Ministero delle finanze;
26. Stallone rag. Nello, ispettore generale amministrativo dei Monopoli di Stato a riposo;
27. Taddei dott. Leopoldo, intendente di finanza di 1ª classe a riposo;
28. Tamburrini dott. prof. Vincenzo, ispettore generale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette a riposo;
29. Teresi dott. Luigi, ispettore generale delle Dogane e imposte indirette a riposo;
30. Zagra gen. di brig. Angelo, già comandante di zona della Guardia di finanza.

Art. 3.

E' conferito il diploma di terza classe di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 405, ai signori:
1. Albano rag. Amore, membro di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
2. Apicella Vincenzo, presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
3. Argenziano col. Ernesto, comandante dell'Accademia della guardia di finanza;
4. Arienzo dott. Alfredo, presidente di sezione di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
5. Ballarino Guido, ispettore generale delle Dogane e imposte indirette a riposo;
6. Bernard col. Luigi, comandante di legione della Guardia di finanza;
7. Bertè col. Leonida, comandante la scuola sottufficiali della Guardia di finanza;
8. Biagi Giuseppe, perito capo dei Monopoli di Stato a riposo;
9. Bonanno ing. dott. Ugo, ispettore generale degli U.T.I.F.;
10. Brusco ing. dott. Angelo, vice presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
11. Caccia Dominioni avv. Alberto, vice presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
12. Caliò Marincola col. Luigi, comandante di legione della Guardia di finanza;
13. Calvelli dott. Giovanni, presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
14. Casu ing. dott. Giuseppe, ispettore generale degli U.T.I.F.;

15. Cataudella Ignazio, ispettore generale delle Dogane e imposte indirette a riposo;
16. Cingano dott. Igino, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
17. Costrini Loreto Mario, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
18. Crosta Innocente, vice presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
19. Cuonzo dott. Gabriele, presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
20. D'Ammacco dott. Nicola, membro di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
21. De Donato dott. Renato, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;
22. Delaria Nevio, membro di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
23. Demartis Francesco, membro di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
24. De Sangro dott. ing. Giuseppe, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
25. Familiari dott. Demetrio, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
26. Fosella dott. ing. Giovanni, ispettore superiore tecnico dei Monopoli di Stato a riposo;
27. Frigieri dott. Ippolito, ispettore generale amministrativo dei Monopoli di Stato a riposo;
28. Garau Luigi, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
29. Gnudi dott. ing. Arrigo, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
30. Granata dott. Carlo, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
31. Guccione dott. Benedetto, membro di Commissione censuaria provinciale;
32. Guggino dott. ing. Filippo Attilio, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
33. Guzzardi Francesco, membro di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
34. Iacobelli Giuseppe, ispettore compartimentale delle Imposte dirette;
35. Iannelli dott. Gustavo, vice presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
36. Jaffei dott. Guglielmo, presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
37. Lanzetti rag. Giuseppe, presidente di Commissione censuaria comunale;
38. Lesen Gaspare, ispettore compartimentale delle Imposte dirette;
39. Lonardo col. Nicola, capo di S.M. presso il Comando generale della guardia di finanza;
40. Lojacono dott. ing. Pietro, ispettore superiore tecnico dei Monopoli di Stato a riposo;
41. Loreti ing. arch. Livio, membro di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
42. Mameli Goffredo, membro di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
43. Marighi Aldo, perito principale di 1ª classe dei Monopoli di Stato a riposo;
44. Martinelli ing. dott. Livio, vice presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
45. Mascellaro Pasquale, ispettore compartimentale delle Imposte dirette;
46. Mazzei col. Umberto, comandante di legione della Guardia di finanza;
47. Montella dott. ing. Nicola, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
48. Musciarelli Giuseppe, direttore di 1ª classe, capo di circoscrizione doganale;
49. Nonnis avv. Antonino, vice presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
50. Pagliaro col. Luigi, comandante di nucleo regionale di polizia tributaria;
51. Palladini dott. Furio, ispettore generale dei Laboratori chimici delle dogane;
52. Papette Vittorio, ispettore compartimentale delle Imposte dirette;
53. Papini Attilio, ispettore compartimentale delle Imposte dirette;
54. Petrone dott. Salvatore, presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
55. Puricella Guerra Franco, vice presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
56. Quaglio col. Silvio, comandante di legione della Guardia di finanza;
57. Quintieri avv. Adolfo, vice presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
58. Riva rag. Romolo, ispettore superiore amministrativo dei Monopoli di Stato a riposo;
59. Rizzica Francesco, ispettore compartimentale delle Imposte dirette;
60. Rocca Antonio, perito capo dei Monopoli di Stato a riposo;
61. Roggero dott. Secondo, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
62. Roi Augusto, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
63. Ruggieri dott. Ignazio, presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
64. Russo col. Mariano, comandante di legione della Guardia di finanza;
65. Scaglione dott. Oreste, ispettore generale delle Dogane e imposte indirette a riposo;
66. Scioscia Santoro dott. Giuseppe, ispettore generale dei Laboratori chimici delle dogane a riposo;
67. Scotti dott. ing. Giuseppe, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
68. Sensi dott. ing. Silvio, membro di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
69. Serra dott. ing. Achille, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
70. Serrano dott. Francesco, conservatore capo dei registri immobiliari a riposo;

71. Stefanelli dott. Edoardo, presidente di sezione di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
72. Tamburelli Giuseppe, ispettore compartimentale delle Tasse e imposte indirette sugli affari;
73. Torelli dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
74. Turinetto dott. ing. Attilio, ispettore superiore tecnico dei Monopoli di Stato a riposo;
75. Viotto dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962

GRONCHI

TRABUCCHI

(1684)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Forme morbose da qualificarsi malattie sociali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, capo 2°, art. 4 recante norme per la istituzione di appositi Centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria delle popolazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del succitato decreto presidenziale;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in premesse citato, sono da qualificarsi malattie sociali le seguenti forme morbose:

a) i tumori;
b) le malattie reumatiche;
c) le malattie cardiovascolari;
d) gli stati disendocrini e dismetabolici;
e) le microcitemie, il morbo di Cooley e l'anemia microsferocitosica;
f) le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psicoattive.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: GIARDINA

(1758)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Peschiera del Garda (Verona).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) in data 29 gennaio 1957, n. 4, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Peschiera del Garda (Verona) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nello intero territorio del comune di Peschiera del Garda, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il prefetto di Verona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1795)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Poppi in Casentino (Arezzo).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione dell'Ente provinciale per il turismo di Arezzo in data 13 giugno 1960, n. 26, con la quale è stato proposto che il territorio dei Comuni contermini di Bibbiena, Chiusi della Verna e Poppi in Casentino venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Bibbiena, Chiusi della Verna e Poppi in Casentino, rispettivamente in data 19 maggio 1959, n. 97, 16 giugno 1959, n. 41 e 22 maggio 1959, n. 41;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Poppi in Casentino (Arezzo), è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nello intero territorio dei comuni di Bibbiena, Chiusi della Verna e Poppi in Casentino, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, con sede in Bibbiena.

Il prefetto di Arezzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Civitanova Marche (Macerata).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Civitanova Marche (Macerata) in data 12 dicembre 1958, n. 104, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Civitanova Marche non vi sono speciali impianti curativi;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Civitanova Marche (Macerata) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nello intero territorio del comune di Civitanova Marche, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il prefetto di Macerata è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1796)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1962.

Trasferimento di debiti dalla Società per Azioni Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., in liquidazione alla Società per Azioni Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli Enti o Società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 4 febbraio 1957 e 17 novembre 1959, emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., con capitale interamente statale, rientrano tra le Società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. E.N.I.C., è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Angelini Giuseppe, rapporto di lavoro, atto di citazione 14 giugno 1956, Corte d'appello di Roma	L.	7.700.000
2) Baldo Antonio, rapporto di lavoro, atto di citazione 28 agosto 1957, Corte d'appello di Roma	»	1.000.000
3) Barretta Raffaele, rapporto di lavoro, atti di citazione 13 marzo 1961 e 11 aprile 1961, Tribunale di Roma	»	17.000.000
4) Campanari Nello erede Campanari Blandina, rapporto di lavoro, atti di citazione 11 e 16 dicembre 1958, Tribunale di Roma	»	2.500.000
5) Castiglione Alberto, rapporto di lavoro, atto di citazione 20 luglio 1957, Tribunale di Napoli	»	5.000.000
6) Fiorenza Angela, rapporto di lavoro, atto di citazione 2 agosto 1957, Tribunale di Palermo	»	6.000.000
7) Fojadelli Gemma in Andreoni, rapporto di lavoro, atto di citazione 21 ottobre 1957, Tribunale di Roma . .	»	4.000.000
8) Gasperini Piero, rapporto di lavoro, atto di citazione 28 agosto 1957, Tribunale di Cagliari	»	10.000.000
Totale . . .	L.	53.200.000

Atteso che la S.p.A. E.N.I.C. in liquidazione ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C.,

in liquidazione, complessivamente ammontanti a lire 53.200.000 (lire cinquantatremilioniduecentomila) sono trasferiti alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

Roma, addì 12 febbraio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1962.

Esclusione di alcuni locali dal complesso degli impianti del Magazzino generale gestito in Roma dalla Società per azioni Magazzini generali in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, e 2 marzo 1961 con i quali la Società per azioni Magazzini generali in Roma, è stata autorizzata ad istituire ed esercire in Roma, via del Commercio, 13, un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1961, n. 1353 che autorizza la predetta Società ad istituire un Deposito franco negli edifici facenti parte del suddetto Magazzino generale contrassegnati nelle planimetrie relative con le lettere *O, P, D;*

Ritenuta l'opportunità di disporre che i suddetti edifici cessino di far parte dello stesso Magazzino generale;

Decreta:

Gli edifici del Magazzino generale gestito in Roma, via del Commercio, 13, dalla Società per azioni Magazzini generali in Roma contrassegnati nelle relative planimetrie con le lettere *O, P, D,* cessano di far parte del Magazzino generale stesso.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
BIAGGI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1962.

Approvazione di modifiche al regolamento del Magazzino generale gestito dalla Società per Azioni Sili e Magazzini generali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1952, con il quale alla Società per azioni Sili e Magazzini generali di Civitavecchia fu confermata l'autorizzazione allo esercizio di un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, concessale con decreto ministeriale 30 giugno 1927;

Vista la deliberazione n. 1131, del 19 settembre 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, ha approvato modifiche al regolamento del suddetto Magazzino generale;

Decreta:

Articolo unico.

La Società per azioni Sili e Magazzini generali di Civitavecchia, nella gestione del Magazzino generale di cui alle premesse, dovrà applicare le norme regolamentari attualmente in vigore con le modifiche approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma con la deliberazione n. 1131, del 19 settembre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1962

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
BIAGGI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1751)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, complementare per il caso di invalidità, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni «Le Phenix»:

Tariffa Ii relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con una forma di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

(1690)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1962.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1960 e 14 luglio 1960, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei citati decreti presidenziali;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i suddetti decreti ministeriali 6 febbraio 1960 e 14 luglio 1960;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, indicati nell'allegata tabella, non si applicano per il periodo di tempo e per le attività produttive o settori industriali a fianco di ciascuno segnato, subordinatamente all'adozione od alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga delle deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nell'allegata tabella, sono respinte, perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1962 concernente la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	Art. 13 - secondo comma. — Uscite dai locali di lavoro.	Tutte le attività	31 dicembre 1963	Disposizione di un piano di sfollamento dei lavoratori in caso di necessità da portare a conoscenza degli stessi. Uscite apribili verso l'esterno in numero sufficiente per consentire l'agevole e rapido sfollamento.
2	Art. 176 - primo comma, lettera *a*). — Dispositivo di arresto automatico di fine corsa.	Tutte le attività produttive, limitatamente all'impiego di apparecchi e impianti di sollevamento e di trasporto per trazione azionati da motore termico.	31 dicembre 1962	Lampada od altro mezzo equivalente per la indicazione della posizione del carico.
3	Art. 192. — Divieto della discesa libera dei carichi.	Tutte le attività produttive, limitatamente all'impiego di elevatori azionati da motore termico.	31 dicembre 1962	Verifica settimanale del freno, mensile del punto di ancoraggio, da effettuarsi da parte della ditta. I risultati di tali verifiche debbono essere riportati su appositi verbali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(1670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa D'Aqui Ileana Maria, nata a Reggio Calabria il 9 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso la Università di Roma il 28 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1702)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1961, è stato respinto il ricorso straordinario 14 settembre 1955 della dottoressa Antonia Carella Capola, avverso la decisione 14 aprile 1955, n. 195, con la quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva il ricorso gerarchico 23 settembre 1954 prodotto dalla suddetta insegnante avverso il mancato pagamento degli assegni durante le vacanze estive dell'anno scolastico 1953-54.

(1629)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 92, l'Amministrazione comunale di Tufillo (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1962, registro n. 7 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione comunale di S. Vincenzo La Costa (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 15 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	621,01	621 —	621 —	621 —	621 —	620,90	621 —	621 —
$ Can.	591,75	591,90	591,95	591,90	591,10	591,86	591,98	591,70	591,75	591,80
Fr. Sv.	143,01	142,99	142,98	142,98	143 —	142,97	142,995	143 —	142,97	142,98
Kr. D.	90,32	90,33	90,28	90,325	90,25	90,32	90,32	90,30	90,32	90,30
Kr. N.	87,18	87,23	87,24	87,19	87,25	87,19	87,205	87,20	87,18	87,18
Kr. Sv.	120,62	120,61	120,60	120,63	120,65	120,62	120,62	120,60	120,62	120,60
Fol.	171,94	171,90	172 —	171,995	172 —	171,91	171,98	172 —	171,94	171,90
Fr. B.	12,47	12,475	12,48	12,4775	12,47625	12,48	12,47625	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,74	126,71	126,74	126,735	126,75	126,74	126,7325	126,70	126,74	126,73
Lst.	1749,15	1749,50	1749,20	1749,30	1749,25	1749,07	1749,35	1749,15	1749,15	1749,25
Dm. occ.	155,28	155,27	155,29	155,29	155,27	155,28	155,27	155,25	155,28	155,26
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,05	24,055	24 —	24,05	24,07	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,805	21,80	21,80	21,805	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 16 marzo 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	101.175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103.925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	591,94
1 Franco svizzero	142,987
1 Corona danese	90,322
1 Corona norvegese	87,187
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	171,987
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,734
1 Lira sterlina	1749,325
1 Marco germanico	155,28
1 Scellino austriaco	24,062
1 Escudo port.	21,805

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Adda, in comune Mantello (Sondrio).

Con decreto 11 febbraio 1961, n. 138 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Adda, segnato nel catasto del comune di Mantello al foglio 9, mappali 179 e 180, di mq. 3.400, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 luglio 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1726)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un revisore effettivo e di uno supplente del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministero del tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960 e 11 agosto 1961;

Dispone

I sigg. dott. Mario Placella e prof. dott. Salvatore Sassi sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, e resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1962

(1753) *Il Governatore*: Guido CARLI

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Battigelli Olga in Gatti, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 3 maggio 1939 n. 50/1165-I;

Visto il decreto reale 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome della signora Battigelli Olga in Gatti, nata a Camigna (Cernizza Goriziana) il 18 agosto 1924, e residente a Trieste, via del Toro n. 14, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di « Batagelj ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Trieste sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 12 marzo 1962

Il prefetto: NITRI

(1768)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera g) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere a), b) e c) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, primari di ospedali.

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1962
Registro n. 15 *Difesa-Marina, foglio n.* 232. — MANAI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;

Patologia speciale chirurgica: prova scritta;

Semeiotica e clinica medica: prova orale;

Semeiotica e clinica medica: prova pratica;

Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;

Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;

Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;

Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame d'igiene navale;

esame di lingue estere;

esame dei titoli scientifici;

esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre forze armate Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà, estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi l'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale dalle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . . ;
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .
. . . .
Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .
Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata

. . . . . , li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) Specificare il numero dei figli viventi.
(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.
(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.
(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1772)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1961, registro n. 15 Finanze, foglio n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961, con il quale è stato indetto tra gli altri, il concorso per esami a sei posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 16 e 17 aprile 1962, alle ore 8.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1962
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 57

(1813)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a quattro posti di vice capo di Laboratorio nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Le prove scritte per il concorso a quattro posti di vice capo di Laboratorio nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'oltremare, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1961, pubblicato sulla « *Gazzetta Ufficiale* » n. 277 del 9 novembre 1961, avranno luogo in Firenze presso la sede dell'Istituto agronomico per l'oltremare, via Cocchi n. 4, nei giorni di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 maggio 1962.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 8, muniti dei prescritti documenti di riconoscimento.

(1812)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.